DETERMINAZIONE DELLA DATA DI INIZIO DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DA PARTE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

Art. 1

I decreti legislativi, emanati in forza della delega di cui all'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per regolare il passaggio alle regioni, ai sensi della disposizione VIII transitoria della Costituzione, delle funzioni ad esse attribuite dall'art. 117 della Costituzione, hanno effetto, per quanto riguarda il trasferimento delle funzioni amministrative; dal 1 aprile 1972. Dalla stessa data avra' inizio l'esercizio da parte delle regioni delle funzioni trasferite e sara' provveduto alla iscrizione nel bilancio dello Stato del fondo comune indicato nell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che per l'anno 1972 viene ragguagliato ai nove dodicesimi dell'importo risultante dall'applicazione delle norme contenute nello stesso articolo.

Versione in vigore dal 29 dicembre 1971, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Determinazione della data di inizio dell'esercizio delle funzioni da parte delle Regioni a statuto ordinario
Estremi	Decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1121
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1971

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/determinazione-della-data-di-inizio-dell-esercizio-delle-funzioni-da/art-1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it